

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a Commissione
(Finanze e Tesoro)

**Audizione del Presidente dell'Organismo degli Agenti in attività
Finanziaria e dei Mediatori Creditizi**

Professor Antonio Catricalà

Atto del Governo 390

Disposizioni per l'esercizio delle attività compro oro

Roma, 14 marzo 2017

Sommario

1. Considerazioni introduttive	2
2. Il ruolo dell'OAM	2
3. La capacità dell'OAM di istituire il registro dei compro oro	3
4. Descrizione del fenomeno dei compro oro	5
5. Considerazioni in merito allo schema di decreto legislativo.....	5
6. Conclusione	7

1. Considerazioni introduttive

Illustre Presidente, onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto e coglierò l'opportunità per esporvi la posizione dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi (di seguito "OAM"), che presiedo, rispetto ai temi trattati nell'Atto del Governo in discussione.

L'OAM, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e di vigilanza sulle relative attività dei soggetti iscritti nonché di gestione del registro dei Cambiavalute segue con attenzione l'esame del presente schema di decreto in quanto direttamente coinvolto dalla nuova disciplina.

L'Organismo accoglie con favore le innovazioni proposte dallo schema di decreto ed è pronto a contribuire all'esame dello stesso mettendo a disposizione della Commissione le competenze ed esperienze acquisite fin dalla sua istituzione.

2. Il ruolo dell'OAM

Come noto, l'OAM è stato istituito con il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE sui contratti di credito ai

consumatori e introdotto il nuovo titolo VI-*bis* del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito “TUB”).

L’OAM, pertanto, affonda le proprie radici su un terreno a doppio livello, europeo e nazionale.

L’Organismo, ai sensi dell’art. 128-*undecies* del TUB, è competente, in via esclusiva ed autonoma, alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del TUB e provvede ad esercitare le altre funzioni conferitegli dalla legge.

Oltre a tali competenze, nel corso del 2015, si è aggiunta la gestione del registro degli esercenti l’attività professionale di Cambiavalute ai sensi dell’art. 17-*bis* del D.lgs. n. 141/2010.

Nell’ambito delle proprie attività, l’OAM determina e riscuote i contributi e le somme dovute dagli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria, inclusa la sezione speciale riservata agli agenti nei servizi di pagamento, e dei Mediatori creditizi nonché nel registro dei cambiavalute nella misura, modalità e termini dallo stesso determinati.

L’Organismo è altresì dotato dei poteri sanzionatori necessari allo svolgimento dei suoi compiti ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 128-*terdecies* del TUB.

Alla luce di quanto sopra, si tiene a far presente a questa Commissione che l’Organismo ha già avuto modo di acquisire e consolidare una significativa esperienza nell’ambito della gestione di registri ed elenchi in cui sono iscritti soggetti, persone fisiche e giuridiche, la cui delicata attività, di intermediazione tra il consumatore finale e il finanziatore, è oggetto di attenzione da parte del legislatore.

3. La capacità dell’OAM di istituire il registro dei compro oro

Le novità introdotte dallo schema di decreto, principalmente l’istituzione di un registro degli operatori compro oro presso l’OAM, ai fini dell’esercizio in via professionale dell’attività di compro oro, rappresentano pertanto una sfida

istituzionale che l'OAM sente di poter compiutamente affrontare, in virtù delle conoscenze, competenze e qualità professionali sviluppate nel corso degli ultimi anni.

Ciò è peraltro dimostrato dal fatto che l'OAM, non solo ha provveduto a istituire i due registri relativi agli agenti in attività finanziaria – inclusa una sezione speciale relativa agli agenti operanti nei servizi di pagamento - e ai mediatori creditizi, come richiesto dal legislatore nel 2010, ma ha altresì istituito e reso operativo, in modo tempestivo ed efficiente, un nuovo registro dei cambiavalute al fine di recepire le successive indicazioni del legislatore, apportate mediante modifica e integrazione del D.lgs. n. 141/2010.

L'esperienza acquisita per la realizzazione di quest'ultimo, nonché la relativa gestione, è certamente un elemento importante che fornisce all'Organismo le specifiche competenze necessarie per l'istituzione, nei tempi prescritti dallo schema di decreto, del nuovo registro dei compro oro.

A titolo esemplificativo, si consideri che, per la gestione degli elenchi e dei registri in essere, l'OAM ha predisposto l'accesso personalizzato ad una apposita area privata dedicata al singolo iscritto in cui lo stesso può agevolmente indicare i propri dati personali, ricostruire la propria situazione, verificare lo stato dei pagamenti, comunicare eventuali variazioni e informazioni relative allo svolgimento della propria attività.

Quanto sopra, avviene attraverso modalità informatiche che permettono la trasmissione di dati in tempo reale e la relativa registrazione da parte dell'Organismo.

Alla luce di quanto descritto finora, l'Organismo ritiene di poter mettere efficacemente in pratica quanto prescritto nello schema di decreto in esame, al fine di contribuire a disciplinare un settore che, come di seguito evidenziato, necessita di una specifica regolamentazione volta a garantire un ordinato e sistematico censimento dei compro oro nonché degli operatori professionali in oro che svolgano, contemporaneamente, l'attività di compro oro.

4. Descrizione del fenomeno dei compro oro

Lo schema di decreto in esame attua la delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 2015, n. 170 del 2016.

In buona sostanza, sono dettate disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Come noto, il fenomeno dei compro oro ha avuto rapida diffusione su tutto il territorio della Repubblica italiana, principalmente a causa della nota crisi economica che, limitando la capacità reddituale dei soggetti più deboli, li ha resi maggiormente bisognosi di pronta liquidità.

Allo stato attuale, non esiste una specifica disciplina relativa ai c.d. compro oro che consenta di monitorarne il settore e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.

Pertanto, oggi è particolarmente complessa qualsiasi attività di ricostruzione organica del fenomeno in quanto non esistono dati certi.

Secondo le ultime stime a disposizione dell'OAM si fa riferimento ad un mercato di circa ventimila punti compro oro, con una numerosità ed un giro d'affari che tuttavia negli ultimi anni sembra essersi ridotto.

La *ratio legis* risulta essere essenzialmente la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione di compro oro, attraverso l'identificazione delle parti coinvolte.

L'Organismo ritiene di poter fornire il proprio contributo nello svolgimento di detta attività di censimento degli operatori coinvolti.

A tal proposito, l'Organismo opererà nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale, fornendo il necessario supporto informativo alle autorità e alle amministrazioni interessate.

5. Considerazioni in merito allo schema di decreto legislativo

Di seguito sono riportate alcune perplessità che l'Organismo intende condividere con la Commissione al fine di contribuire all'esame dello schema di decreto in questione.

L'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto prescrive che ai fini dell'iscrizione nel registro compro oro gli operatori inviano all'OAM apposita istanza contenente, tra gli altri, *"... l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, ..."*. Al riguardo, sarebbe utile precisare la definizione di preposto, in particolare se essa coincida in buona sostanza con la nozione di institore prevista dall'articolo 2203 c.c. - rubricato "Preposizione institoria" - e se includa altresì i collaboratori delle persone fisiche.

Se così non fosse, infatti, sarebbe impedito all'OAM di acquisire dati relativi a eventuali collaboratori di cui si avvale un compro oro persona fisica.

Sul punto, occorre precisare che la definizione di operatore compro oro di cui all'articolo 1, comma 1, lett. n) dello schema di decreto recita: *"il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro."*. Pertanto, dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe che gli operatori compro oro possano essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Un ulteriore tema meritevole di attenzione è quello relativo alla comunicazione dei dati identificativi da parte dell'operatore che intende iscriversi al registro dei compro oro. Infatti, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo dello schema di decreto recita: *"L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati identificativi comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione"*.

Ci si chiede se per dati identificativi comunicati si intendano quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e), dello schema di decreto, che include *"il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione ..."*.

Ove fosse reso pubblico quest'ultimo elemento - "gli estremi del documento di identificazione" – potrebbero, infatti, sorgere talune criticità in relazione alla tutela della riservatezza.

Qualche perplessità desta parte della disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 11 dello schema di decreto laddove, in caso di cancellazione dal registro su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene stabilita l'interdizione all'iscrizione non solo nei confronti dell'operatore cancellato ma anche nei confronti dei "*suoi affini e congiunti entro il terzo grado*". Senza soffermarsi sui profili di costituzionalità, per ciò che riguarda l'OAM la criticità è dovuta alla mancanza in capo all'Istituto dei poteri e degli strumenti necessari per poter effettuare tale tipo di verifica. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere una stretta collaborazione tra OAM e Guardia di Finanza/Autorità pubbliche dotate di strumenti adeguati per l'espletamento di tale verifica..

6. Conclusione

L'Organismo, alla luce di quanto finora esposto, ritiene di poter assicurare la piena operatività del nuovo registro dei compro oro nei tempi prescritti dallo schema di decreto, evidenziando che già da alcuni mesi gli uffici competenti sono attivi nell'individuazione di soluzioni concrete che portino alla realizzazione dell'obiettivo posto dalla normativa.